



giovedì 13 ottobre 2016

PREVIDENZA

Testo unico degli enti di previdenza in procinto di vedere la luce
Italia Oggi pag. 33 del 12/10/2016

PARTITE IVA

Dichiarazioni Iva, partono i controlli
Il Sole 24 Ore pag. 43 del 12/10/2016

Detraibilità ad ampio spettro
Il Sole 24 Ore pag. 44 del 12/10/2016

Chiusa la partita, compensi soggetti a Iva
Il Sole 24 Ore pag. 44 del 12/10/2016

CRONACA LOCALE

Lauree professionalizzanti, Periti industriali disponibili al confronto
www.brindisireport.it

Testo unico degli enti di previdenza in procinto di vedere la luce

Sempre più tangibile (e vicina) l'iniziativa legislativa di natura parlamentare incentrata sulle Casse di previdenza: a far sapere che il «testo unico» verrà depositato «presto» è stato ieri il presidente della Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Lello Di Gioia (Misto), durante il convegno «Valore geometra», ieri pomeriggio, a Roma. E si tratterà, ha aggiunto, di un provvedimento che affronterà anche il capitolo della loro natura giuridica, considerato che gli enti compaiono nell'elenco delle pubbliche amministrazioni dell'Istat, ma i dlgs che ne portarono alla costituzione (509/1994 e 103/1996) ne attestano l'assetto privato e privatizzato con vigilanza ministeriale; queste parole rafforzano quanto già espresso dalla vicepresidente della stessa commissione, Titti Di Salvo (Pd), pochi giorni fa (si veda *ItaliaOggi* dell'8 ottobre 2016). La difesa dell'autonomia delle Casse è stata rivendicata, a seguire, dal presidente dell'Adepp (l'Associazione che le riunisce) Alberto Olivetti, che ha pure menzionato la recente adozione di un Codice di autorego-

lamentazione sugli investimenti. Il lavoro dei professionisti rimane, nel frattempo, centrale per garantire, soprattutto ai giovani, la possibilità di maturare i requisiti per accedere a una prestazione pensionistica adeguata. E, per favorire l'occupazione giovanile dei geometri, il presidente della Cassa previdenziale (Cipag) Fausto Amadasi ha illustrato i vantaggi del programma Garanzia giovani e l'impegno dell'Ente stesso, attraverso un progetto «ad hoc» per la categoria; le attività previste, ha riferito, sono le medesime che, «in modo meno organizzato ogni Collegio dei geometri da sempre porta avanti in modo autonomo», e c'è un itinerario per il sostegno all'autoimprenditorialità dei giovani con meno di 29 anni, forte di «un sostegno economico a chi si occupa della formazione, riconoscendo un rimborso spese» al ragazzo nella fase di preparazione e, infine, ha concluso il vertice dell'Ente, «un contributo sotto forma di prestito a condizioni estremamente agevolate, erogato senza le normali garanzie che richiedono gli istituti di credito e restituibile in sette anni senza interessi».

Simona D'Alessio



Dichiarazioni Iva, partono i controlli

Alessandro Galimberti
Giovanni Parente

Partono i controlli sui contribuenti che non hanno adeguato il loro comportamento dopo aver ricevuto le lettere di compliance delle Entrate nel corso del 2015. Sono circa 16 mila su 65 mila i soggetti che non sono stati minimamente scalfiti dall'invito a regolarizzare. Su questi dopo una prima "scrematura" si accenderanno i fari sia dell'agenzia delle Entrate che della Guardia di Finanza. La strategia delle lettere prevede entro fine mese la riedizione delle circa 200 mila comunicazioni destinate ai contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata. Nel complesso, considerati anche gli invii effettuati prima della sospensione estiva, le adesioni si aggirano intorno al 30-35 per cento. È la direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi, intervenendo ieri al «Forum

sioni, alle frodi e a ogni forma di criminalità economico-finanziaria, in piena aderenza alle direttive governative, secondo le indicazioni ministeriali». Toschi ha poi fornito qualche dato sull'attività della GdF nel primo semestre 2016: «Il valore dei sequestri ammonta a più di mezzo miliardo di euro, mentre le proposte avanzate dai reparti, attualmente al vaglio della magistratura, superano i 2,4 miliardi di euro e la percentuale dei rinvii fiscali ai fini delle imposte sui redditi derivanti da risultanze di indagini è raddoppiata, attestandosi al 60% ed è confermata quella in tema di Iva, pari al 53 per cento».

Compliance ma anche semplificazione nel futuro del Fisco italiano. Il presidente di Andaf (associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari), Roberto Mannozi, ha messo in risalto come «un sistema fiscale più semplice è uno degli elementi che facilitano gli investimenti». Approvare «al più presto e senza indugio» il pacchetto di semplificazioni fiscali già condiviso nel tavolo tecnico tra Mef Entrate e Consiglio nazionale dei commercialisti e rimasto sinora inattuato: è, invece, l'appello lanciato dal presidente del Cndcec, Gerardo Longobardi. «A distanza di quasi due anni di lavoro - ha aggiunto - siamo purtroppo ancora qui ad attendere l'approvazione di quel decreto giunto a un passo dal Consiglio dei ministri, ma poi dissoltosi nel nulla».

Il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, ha posto l'accento tra l'altro sulla riforma degli studi di settore, che potrebbe prendere corpo già nella prossima legge di Bilancio. Una riforma da fondare su tre pilastri: dati più semplici e meno invasivi per le imprese; lo strumento non deve servire più per l'accertamento; vanno introdotti sistemi premiali al punto che i controlli possano avvenire solo per operazioni fraudolente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICHIESTA

Appello dei commercialisti per far ripartire le semplificazioni
Casero: studi di settore con dati meno invasivi

Tax 2016» ha ricordato come nel rinnovato rapporto fisco-contribuenti il confronto preventivo rivesta un ruolo prioritario (ribadito anche dalla circolare 16/E/2016). Proprio le lettere di compliance, a suo avviso, rappresentano una forma di contraddittorio.

Dal canto suo, il comandante generale delle Fiamme gialle, Giorgio Toschi, ha ribadito «l'impegno della Guardia di Finanza a sostenere il nuovo percorso di avvicinamento dell'amministrazione ai contribuenti e a proseguire nella modernizzazione delle tecniche di contrasto alle grandi eva-



Detraibilità ad ampio spettro

Il diritto alla detrazione spettasi in relazione alle spese propedeutiche all'attività che a quelle funzionali alla stessa, ma successive alla sua cessazione. Inoltre, il principio della neutralità dell'imposta non può essere messo in discussione per effetto dell'omissione di determinati atti formali, seppur previsti dalla normativa.

Anche la sentenza 8059/2016 della Cassazione, in linea con la giurisprudenza comunitaria, conferma che il diritto alla detrazione è un principio immanente al sistema Iva e che trova applicazione quando i requisiti sostanziali siano dimostrabili. È il caso delle spese propedeutiche all'inizio dell'attività. La questione è stata analizzata dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 29 febbraio 1996, causa C-110/94). Il caso (sentenza 29 febbraio 1996, causa C-110/94) era relativo a un soggetto che aveva dichiarato l'intenzione di avviare un'attività economica e aveva successivamente commissionato uno studio a un soggetto terzo circa

la redditività dell'attività programmata, ma che alla fine non era passato alla fase operativa, proprio in funzione dell'esito di questo studio.

I giudici comunitari evidenziano che il principio della certezza del diritto si oppone a che i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi dipenda-

PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ

Il diritto vale sia per le spese propedeutiche all'avvio dell'attività sia per quelle funzionali ma successive alla cessazione

no da fatti, circostanze o eventi che si sono verificati successivamente, nel caso di specie, dal mancato passaggio alla fase operativa. In conclusione, non può essere inibito il diritto alla detrazione per le spese propedeutiche all'attività, ancorché questa non abbia mai effettivamente preso il via.

Lo stesso ragionamento

viene fatto nel caso delle spese funzionali a un'attività, ma sostenute dopo la sua cessazione (sentenza 3 marzo 2005, causa C-32/03). In particolare, è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta relativa al canone di affitto del locale che è servito per lo svolgimento di un'attività commerciale (poi cessata) in quanto nel contratto in essere era contenuta una clausola di divieto di recesso, e in quanto sussistente un nesso diretto e immediato tra i pagamenti effettuati e l'attività commerciale, oltre alla dimostrata assenza di intento fraudolento o abusivo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza Ecotrade (sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07) ha inoltre sostenuto che il diritto alla detrazione è accordato se sono soddisfatti gli obblighi sostanziali, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi.

Successivamente, con la

sentenza relativa al caso Idexx (sentenza 11 dicembre 2014, causa C-590/13), è stato ulteriormente affermato che, una volta «dimostrati» i requisiti sostanziali, non possono essere imposte condizioni supplementari che possano vanificare la detrazione.

Nella sostanza viene sostenuto che, pur essendo possibile per gli Stati membri punire tali situazioni, le sanzioni amministrative non dovrebbero pregiudicare l'effettiva detrazione dell'imposta.

Pertanto, anche se non viene rispettato l'obbligo di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione dell'attività, gli Stati membri non possono posticipare l'esercizio del diritto alla detrazione fino all'effettivo inizio dello svolgimento abituale di un'attività che genera operazioni imponibili oppure precluderlo (sentenza della Corte di giustizia europea 21 ottobre 2010, causa C-385/09).

**Ma. Bal.
Ma. Si.**

Cassazione. La sentenza delle sezioni unite su quanto percepito dopo la cessazione dell'attività

Chiusa la partita, compensi soggetti a Iva

Il momento impositivo è ancorato alla materiale esecuzione della prestazione

FOCUS



Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

I compensi per prestazioni professionali percepiti dopo aver dichiarato la cessazione dell'attività sono **soggetti a Iva**, poiché, nel momento in cui tali operazioni sono effettuate, i presupposti oggettivo e soggettivo sono rispettati. Per giungere a queste conclusioni, le sezioni unite della **Corte di cassazione** (sentenza 8059 del 21 aprile 2016) hanno affrontato, con conseguenze di assoluto rilievo pratico, la questione del momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate in base all'articolo 6, comma 3, Dpr 633/72.

La regola generale

Ma andiamo con ordine. La disposizione stabilisce, come regola generale, che i servizi si considerano effettuati all'atto

POSSIBILE SOLUZIONE

Per assolvere l'obbligo si potrebbe consentire di mantenere la partita Iva senza adempimenti in assenza di operazioni

del pagamento del corrispettivo, lasciando intendere che a tale evento sia riconducibile non solo la nascita del debito fiscale (**esigibilità**), ma la stessa "genesì" dell'operazione, il fatto generatore dell'imposta (articolo 62, direttiva 2006/112). Secondo i giudici, invece, la disposizione interna andrebbe interpretata alla luce della disciplina comunitaria, da ciò derivando che, benché non indicata dalla norma, sarebbe comunque implicita nell'ordinamento nazionale la distinzione fra «fatto generatore dell'imposta» ed «esigibilità» della stessa. Riferendosi al pagamento come al momento d'effettuazione dell'operazione, pertanto, la norma interna intenderebbe in realtà riferirsi all'esigibilità del tributo, re-

stando il fatto generatore (momento impositivo) ancorato alla materiale esecuzione della prestazione. Tralasciando la (non irrilevante) osservazione per cui, così ragionando, occorrerebbe però ammettere l'intrinseca incoerenza della norma, la quale, al comma 6, occupandosi del momento d'effettuazione dei servizi generici in ambito internazionale e stabilendo che tali prestazioni si considerano effettuate al momento dell'ultimazione, sembra invece fare espresso riferimento al concetto di "fatto generatore", la pronuncia lascia sul tavolo una serie di questioni e impone agli operatori di ripensare alcuni comportamenti consolidati.

Le implicazioni


Rimanendo alla vicenda oggetto della sentenza, resta da capire, fra l'altro, come si debba procedere al versamento dell'imposta nei casi in cui il corrispettivo della prestazione sia incassato dopo aver cessato l'attività. Secondo i giudici, infatti, l'assoggettamento a imposta (e - si ritiene - la formalizzazione dell'operazione) rappresenta un obbligo che sussiste anche se è stata dichiarata la cessazione dell'attività (considerato come un adempimento anagrafico/formale) e chiusa la partita Iva (adempimento strumentale). In questa prospettiva, le indicazioni fornite in passato dalle Entrate (circolare n/E/2007 e risoluzione 232/E/2009) in relazione all'impossibilità di cessare l'attività e chiudere la partita Iva in presenza di crediti da riscuotere, non sarebbero più attuali. Analoga incertezza riguarda gli obblighi dichiarativi. Una soluzione pratica per risolvere entrambe le problematiche potrebbe essere quella già individuata per l'imprenditore individuale che affitta l'unica azienda, il quale mantiene la partita Iva, ma è esonerato dagli obblighi di presentazione della dichiarazione fintanto che non effettua operazioni rilevanti.

Più in generale, se la materiale esecuzione della prestazione (fatto generatore) rap-

presenta il momento in cui l'operazione si considera effettuata in senso Iva (fermo restando che l'imposta diviene esigibile al pagamento), dovrebbero essere riferibili a tale momento anche gli effetti e gli adempimenti che a esso risultino collegabili.

Per esempio, l'individuazione dell'aliquota o la facoltà di effettuare variazioni in diminuzione in presenza di un sopravvenuto accordo fra le parti (in ipotesi, l'onorario della nota pro forma di un legale, dopo un anno dall'effettuazione della prestazione, non sarebbe più modificabile al ribasso per il riconoscimento tardivo di uno sconto). La pronuncia, in ogni caso, dovrebbe essere accolta favorevolmente da chi ha subito contestazioni in ordine alla presunta esigibilità dell'Iva per prestazioni eseguite (magari da tempo), ma non ancora incassate. Secondo la Cassazione, anche nell'ordinamento interno, infatti, esigibilità e fatto generatore dell'imposta sono concetti distinti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INCASSI E CHIUSURA DELLA PARTITA IVA

Cassazione, sezioni unite, n. 8059/16 sulla rilevanza degli incassi dopo la chiusura della partita Iva.

I compensi per prestazioni professionali percepiti dopo aver dichiarato la cessazione dell'attività sono soggetti a Iva, poiché, nel momento in cui tali operazioni sono effettuate, i presupposti oggettivo e soggettivo sono rispettati.

Resta comunque da capire come si debba procedere al versamento dell'imposta dopo la chiusura della partita Iva e come procedere all'esecuzione degli obblighi dichiarativi

SPESE PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO ATTIVITÀ

La Corte di giustizia dell'Unione europea tratta le spese propedeutiche all'avvio dell'attività nella sentenza 29.02.1996, causa C-110/94. Per la CgUe ordinare uno studio sulla redditività dell'attività programmata, e per la quale si è chiesta la registrazione ai fini Iva, può essere considerato come un'attività economica. La qualità di soggetto passivo non può essere revocata con effetto retroattivo se si è poi deciso di non passare alla fase operativa e non può essere negato il diritto alla detrazione in relazione ai costi sostenuti

DETRAZIONE E OBBLIGHI FORMALI

Secondo la Corte di giustizia Ue (sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07) il principio fondamentale di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (nella sentenza la Corte afferma il principio in base al quale la direttiva 77/388 non osta a una normativa nazionale che preveda un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione da parte di un soggetto passivo)

IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA E DETRAZIONE

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 21.10.2010, causa C-385/09. L'identificazione ai fini Iva non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile, bensì rappresenta un requisito formale ai fini del controllo. Non si può impedire a un soggetto passivo di esercitare il diritto alla detrazione in quanto non registrato ai fini Iva prima di utilizzare i beni acquisiti nell'ambito della sua attività imponibile

SPESE FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ CESSATA

La Corte di giustizia dell'Unione europea tratta delle spese funzionali all'attività cessata nella sentenza 3 marzo 2005, causa C-32/03

Una persona, che ha cessato un'attività commerciale ma che continua a pagare il canone di affitto e gli oneri inerenti al locale che è servito per tale attività in ragione di una clausola di divieto di recesso, è considerata soggetto passivo e può detrarre l'Iva sugli importi pagati, in quanto esista un nesso diretto ed immediato tra i pagamenti effettuati e l'attività commerciale e sia dimostrata l'assenza di intento fraudolento o abusivo

“SANZIONI” E DETRAZIONE

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza 11 dicembre 2014, causa C-590/13 tratta del tema delle sanzioni e delle detrazioni.

Le disposizioni contenute nella direttiva di rifusione dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza (in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale) non può determinare la perdita del diritto medesimo. Inoltre, una volta «dimostrati» i requisiti sostanziali non possono essere imposte condizioni supplementari che possano vanificare la detrazione.

Lauree professionalizzanti, Periti industriali disponibili al confronto

Lauree professionalizzanti, Periti industriali disponibili al confronto

Nuove lauree professionalizzanti per configurare il nuovo profilo formativo che potrà rispondere a quell'esigenza di tecnici che il mercato richiede

Lauree professionalizzanti, Periti industriali disponibili al confronto

BRINDISI - Nuove lauree professionalizzanti per configurare il nuovo profilo formativo che potrà rispondere a quell'esigenza di tecnici che il mercato richiede. A livello nazionale il gruppo di lavoro "Percorsi professionalizzanti" composto da rappresentanti Conferenza dei Rettori delle Università, del Miur, del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e di Confindustria, sembra convergere verso un progetto comune e condiviso che dovrebbe entrare a regime nel 2017. A livello locale su "Brindisi report" del 9 settembre scorso [è stato pubblicato un articolo dal titolo "Brindisi, polo delle lauree professionalizzanti"](#) da parte dell'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Brindisi Dott. Salvatore Brigante.

Si tratta quindi di uno di quei rari momenti in cui è fondamentale "cogliere l'attimo" per non perdere quella che ritengo essere un'occasione unica ed irripetibile per l'istituzione anche a Brindisi di un corso di laurea professionalizzante utile per l'esigenza del territorio. Pertanto il Collegio dei Periti Industriali è disponibile per un confronto con le componenti Istituzionali e del Lavoro del territorio, per affrontare questa tematica per il futuro della Città di Brindisi.

www.brindisireport.it